



*Comune di Serrapetrona*

*Provincia di Macerata*

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

## **ORDINANZA N. 3 DEL 09-01-2019**

**Oggetto: ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOC. COLLI (FOGLIO 13 MAPPALE 248).**

L'anno duemiladiciannove addì nove del mese di gennaio,

### **Il Responsabile S.U.E.**

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 01/10/2014, con il quale sono state attribuite, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Geom. Paolo Mariantoni, le funzioni di responsabile del servizio Sportello Unico per l'Edilizia (**S.U.E.**) di cui al D.P.R. n. 380/2001, a norma dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il rapporto informativo di vigilanza e controllo ai sensi del D.P.R. 380/2001 dei Carabinieri Forestali "Marche" della Stazione di Camerino (MC) Prot. n. 1255 del 02/10/2018, registrato al protocollo comunale n. 5692 in data 03/10/2018, con il quale veniva accertato la presenza di un manufatto adibito a voliera per pappagalli recentemente realizzato in assenza del prescritto titolo abilitativo su terreno sito in loc. Colli di Serrapetrona (MC), distinto catastalmente al Foglio 13, particella n. 248, risultato di proprietà di ERCOLI Graziella, nata il 06/05/1943 a Tolentino (MC) e residente a Serrapetrona in via Colli n. 130/1 e SCARPECCI Nicolino, nato il 31/05/1936 a Serrapetrona ed ivi residente in via Colli n. 130/1;

CONSIDERATO che dal sopralluogo dei Carabinieri Forestali "Marche" della Stazione di Camerino (MC), avvenuto in data 26/09/2018, al quale ha partecipato anche il Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Serrapetrona per le competenze attribuitegli ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001, è emerso che le attività edilizie erano concluse, come risultante da relativo verbale assunto al protocollo comunale n. 5625 in data 01/10/2018, e che pertanto non si è ritenuto necessario emettere ordinanza di sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D.P.R. 380/2001;

DATO ATTO che nel suddetto verbale e rapporto informativo è stato rilevato che nel dettaglio sono state realizzate le seguenti opere abusive:

Struttura composta da n. 3 bracci contigui muniti di copertura, realizzati con pannelli prefabbricati in plastica coibentata a costituire ambienti chiusi tipo corridoio e nicchia coperta e, associato a queste tre componenti, vi è la voliera in rete metallica propriamente detta, organizzata in 18 distinti settori; i suddetti 3 bracci hanno le seguenti dimensioni: il braccio orientato est-ovest presenta lunghezza pari a 36 metri, larghezza 2 metri, altezza 3 metri; il braccio orientato nord-sud, perpendicolare al precedente, presenta lunghezza pari a 21 metri, larghezza 3,30 metri, altezza 2,10 metri; il braccio orientato est-ovest, perpendicolare al precedente, presenta lunghezza stimata pari a 18 metri; per quanto riguarda la voliera, antistante al primo braccio sopra descritto, ha una lunghezza di 36 metri pari al braccio stesso e larghezza

pari a 6 metri, mentre la sua copertura è costituita da rete metallica. Il tutto, che ricopre una superficie di circa 400 mq, poggia su un cordolo perimetrale in cemento;

VISTA la comunicazione, pervenuta a questo Comune, per conoscenza, al protocollo comunale n. 5751 in data 04/10/2018, prot. n. 1115373 del 04/10/2018 della Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, P.F. Tutela del Territorio di Macerata, con la quale si fa presente che per le opere abusive di che trattasi la ditta proprietaria non ha mai presentato denuncia a norma dell'art. 65, 93 del D.P.R. n. 380/2001 e che quindi la Struttura Regionale non ha mai rilasciato né l'autorizzazione per l'inizio dei lavori di cui all'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001, né l'attestato di deposito di cui all'art. 3 della L.R. 3.11.1984, n. 33 e s.m.i.;

VISTO che, anche a seguito di un più approfondito esame della pratica, si è constatato che le opere abusive sopra descritte:

- sono da considerarsi a tutti gli effetti interventi una nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 380/2001;
- sono state realizzate senza il prescritto Permesso di Costruire (art. 10 del D.P.R. 380/2001);
- sono state realizzate in "zona agricola normale EN" di cui all'art. 23 delle N.T.A. del vigente P.R.G.;

ACCERTATO altresì che le aree in cui sono state realizzate le opere abusive non sono soggette a vincoli ambientali, paesaggistici, storici, archeologici, demaniali e idrogeologici;

VISTO che, nel caso specifico, trova applicazione il sistema sanzionatorio ripristinatorio (di cui all'art. 31, del T.U. 6 giugno 2001, n. 380), che testualmente recita:

«2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.»

RITENUTO, pertanto, che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare la demolizione delle opere abusive di cui sopra e il ripristino dello stato dei luoghi;

VISTI gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune;

VISTA la legge regionale Marche n. 34, del 05/08/1992;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modificazioni;

VISTO il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia"* e successive modificazioni;

## **ORDINA**

Alla Sig.ra **ERCOLI Graziella**, nata il 06/05/1943 a Tolentino (MC) e residente a Serrapetrona in via Colli n. 130/1 ed al Sig. **SCARPECCI Nicolino**, nato il 31/05/1936 a Serrapetrona ed ivi residente in via Colli n. 130/1:

**DI DEMOLIRE, A PROPRIA CURA E SPESE, LE OPERE ABUSIVE DESCRITTE IN PREMESSA ED IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - ENTRO 90 (NOVANTA) GIORNI - DALLA DATA DI NOTIFICA DELLA PRESENTE ORDINANZA, SENZA PREGIUDIZIO DELLE SANZIONI PENALI.**

Ordinanza ORDINANZA n.3 del 09-01-2019 COMUNE DI SERRAPETRONA

La presente ordinanza sarà immediatamente notificata ai soggetti sopra identificati che sono tenuti **solidalmente** al pagamento delle spese per l'eventuale esecuzione d'ufficio dei lavori in argomento e per conoscenza al Comando di Polizia Municipale per l'attività di controllo.

## **A V V E R T E**

i responsabili che:

- per il disposto dell'art. 36, 1° comma, del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, entro il termine fissato per la demolizione potranno richiedere il permesso di costruire in sanatoria se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
- ai sensi dell'art. 31, cc. 2 e 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., decorso infruttuosamente il termine di demolizione e ripristino dei luoghi di 90 giorni, qualora per l'opera non sia stata ottenuto il permesso di costruire in sanatoria, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, verranno acquisite di diritto al patrimonio del Comune che dovrà provvedere alla demolizione e rimozione e ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile dell'abuso. L'area di sedime da acquisire verrà identificata successivamente in sede di accertamento di inottemperanza all'ordine di demolizione. Ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 4, del DPR 6 giugno 2001 e s.m.i., l'accertamento dell'inottemperanza alla presente ordinanza di demolizione nel termine sopra indicato, costituirà titolo per l'immissione nel possesso gratuita e per la trascrizione nei registri immobiliari della costruzione realizzata abusivamente.
- in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del codice penale nonché alle procedure sopra esposte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. – delle Marche con sede in Ancona, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;  
o, in alternativa
- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

A norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è il Geom. Paolo Mariantoni, Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Serrapetrona – Tel. 0733/908777.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile S.U.E.  
F.to MARIANTONI PAOLO

Copia conforme all'originale.

Lì

Ordinanza ORDINANZA n.3 del 09-01-2019 COMUNE DI SERRAPETRONA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-01-2019 al 25-01-2019.

Lì 10-01-2019

SEGRETARIO COMUNALE  
F.to APPIGNANESI GIULIANA

*Copia conforme all'originale.*

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO